

**Denominazioni di vini esistenti – Fascicolo tecnico****I. NOME/I DA REGISTRARE**

|           |
|-----------|
| Roma (it) |
|-----------|

**II. ESTREMI DEL RICHIEDENTE**

|                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nome e titolo del richiedente:</i>                                           | ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio |
| <i>Status giuridico, dimensioni e composizione (per le persone giuridiche):</i> | Ente regionale                                                                        |
| <i>Nazionalità:</i>                                                             | Italia                                                                                |
| <i>Indirizzo:</i>                                                               | 38 Via Rodolfo Lanciani<br>00162 Roma<br>Italia                                       |
| <i>Telefono:</i>                                                                | +39.06862731                                                                          |
| <i>Fax:</i>                                                                     | +39.068603864                                                                         |
| <i>e-mail:</i>                                                                  | g.pica@arsial.it,urp@arsial.it                                                        |

**III. DISCIPLINARE DEL PRODOTTO**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Stato:</i>              | Allegato                                |
| <i>Nome del documento:</i> | DOC Roma - disciplinare consolidato.doc |

**IV. DECISIONE NAZIONALE DI APPROVAZIONE:**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <i>Base giuridica:</i> | DM 03.11.2011 |
| <i>Base giuridica:</i> | DM 03.08.2011 |
| <i>Base giuridica:</i> | DM 30.11.2011 |

**V. DOCUMENTO UNICO**

|                                                                               |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nome/i da registrare</i>                                                   | Roma (it)                                                              |
| <i>Termine/i equivalente/i:</i>                                               |                                                                        |
| <i>Denominazione tradizionalmente usata:</i>                                  | No                                                                     |
| <i>Base giuridica per la trasmissione:</i>                                    | Articolo 73, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009 |
| <i>La presente scheda tecnica include modifiche adottate in conformità a:</i> |                                                                        |
| <i>Tipo di indicazione geografica:</i>                                        | DOP - Denominazione di origine protetta                                |

**1. CATEGORIE DI PRODOTTI VITICOLI**

|                  |
|------------------|
| 1. Vino          |
| 4. Vino spumante |

**2. DESCRIZIONE DEI VINI:****"Roma" Bianco – Classico bianco**

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Caratteristiche analitiche:</i>                                                                                                     |
| titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;<br>acidità totale minima: 4,5 g/l;<br>estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; |
| <i>Caratteristiche organolettiche:</i>                                                                                                 |
| colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;<br>odore: delicato, etereo;<br>sapore: asciutto, armonico.                 |

**"Roma" Rosso riserva - Classico rosso riserva**

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Caratteristiche analitiche:</i>                                                                                                     |
| titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;<br>acidità totale minima: 4,5 g/l;<br>estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; |
| <i>Caratteristiche organolettiche:</i>                                                                                                 |

colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;  
odore: caratteristico, intenso;  
sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza.

### **"Roma" Bellone – Classico Bellone**

#### *Caratteristiche analitiche:*

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

#### *Caratteristiche organolettiche:*

colore: giallo paglierino con talvolta riflessi verdognoli;  
odore: caratteristico, fine, gradevole;  
sapore: secco, equilibrato, sapido.

### **"Roma" Malvasia puntinata – Classico Malvasia puntinata**

#### *Caratteristiche analitiche:*

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

#### *Caratteristiche organolettiche:*

colore: giallo paglierino carico;  
odore: caratteristico della varietà, gradevole;  
sapore: secco, equilibrato, morbido.

### **"Roma" Rosso – Classico rosso**

#### *Caratteristiche analitiche:*

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

#### *Caratteristiche organolettiche:*

colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;  
odore: caratteristico, intenso;  
sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza.

**"Roma" Rosato – Classico rosato**

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Caratteristiche analitiche:</i>                                                                                                     |
| titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol;<br>acidità totale minima: 4,5 g/l;<br>estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; |
| <i>Caratteristiche organolettiche:</i>                                                                                                 |
| colore: rosato più o meno intenso;<br>odore: delicato, fine;<br>sapore: secco, fresco, fruttato, sapido.                               |

**"Roma" Romanella spumante**

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Caratteristiche analitiche:</i>                                                                                                                |
| titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;<br>acidità totale minima: 5,0 g/l;<br>estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;            |
| <i>Caratteristiche organolettiche:</i>                                                                                                            |
| spuma: fine e evanescente;<br>limpidezza: brillante;<br>colore: giallo paglierino tenue;<br>odore: delicato, fine;<br>sapore: da brut a extradry. |

**3. MENZIONI TRADIZIONALI****a. Punto a)**

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Denominazione di origine controllata (D.O.C.) |
|-----------------------------------------------|

**b. Punto b)**

|          |
|----------|
| Riserva  |
| Classico |

**4. PRATICHE DI VINIFICAZIONE****a. Pratiche enologiche**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <i>Tipo di pratica enologica:</i> |  |
| <i>Descrizione della pratica:</i> |  |
|                                   |  |

**b. Rese massime:****"Roma" bianco, Bellone, Malvasia puntinata, "Romanella" spumante**

|                                          |
|------------------------------------------|
| <i>Resa massima:</i>                     |
| Resa uva: 12 t/ha<br>Resa vino: 84 hl/ha |

**"Roma" rosso e rosato**

|                                          |
|------------------------------------------|
| <i>Resa massima:</i>                     |
| Resa uva: 10 t/ha<br>Resa vino: 70 hl/ha |

**5. ZONA DELIMITATA**

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la denominazione "Roma", comprende l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti in provincia di Roma: Affile, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Artena, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colonna, Fiano Romano, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Manziana, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nemi, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, San Cesareo, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo. La delimitazione puntuale dei confini è definita nel disciplinare di produzione inserito in e-Caudalie.

**a. Zona NUTS**

|       |       |
|-------|-------|
| ITE43 | Roma  |
| ITE4  | Lazio |

|     |            |
|-----|------------|
| ITE | CENTRO (I) |
| IT  | ITALIA     |

**b. Mappe della zona delimitata**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>Numero di mappe allegate</i> | 0 |
|---------------------------------|---|

**6. UVE DA VINO****a. Inventario delle principali varietà di uve da vino**

|                       |
|-----------------------|
| MONTEPULCIANO N.      |
| MALVASIA DEL LAZIO B. |
| Greco Bianco          |
| CESANESE D'AFFILE N   |
| CESANESE COMUNE N     |
| CABERNET SAUVIGNON N. |
| CABERNET FRANC N.     |
| BOMBINO BIANCO B.     |
| BELLONE B.            |
| TREBBIANO GIALLO B.   |
| SYRAH N.              |
| SANGIOVESE N.         |

**b. Varietà di uve da vino elencate dall'OIV**

|  |
|--|
|  |
|--|

**c. Altre varietà**

|  |
|--|
|  |
|--|

**7. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA****DOC "Roma"**

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Informazioni sulla zona geografica:</i>                                                                                                  |
| <b>1. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame.</b><br>La zona geografica delimitata ricade nella parte centrale della regione Lazio, si |

estende su una superficie di circa 330.000 ettari e comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana, in provincia di Roma.

I terreni dell'area, risalenti al Quaternario, sono riconducibili a due principali unità geologiche: le formazioni sedimentarie e le formazioni vulcaniche. Nella prima, prima presente nelle aree pianeggianti della valle del Tevere e dell'Aniene, si hanno i sedimenti marini del Pliocene e Pleistocene inferiore costituiti da un substrato di sedimenti alluvionali e marini, quali travertini, sabbie, ghiaie, limi a volte coperti da depositi alluvionali recenti: procedendo verso il litorale si trovano depositi formati in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi e da formazioni di natura travertinosa, che progressivamente sono sostituiti da argille di ambiente batiale e circalitorale, sabbie e calcareniti di ambiente infralitorale, sabbie di ambiente costiero con vulcaniti albane intercalate e sabbie di ambiente eolico e fluviale ("Duna antica"). Nella seconda, le manifestazioni vulcaniche del complesso Sabatino e del Vulcano laziale della fine del Pliocene, caratterizzate da fenomeni esplosivi, hanno generato terreni formati da vari tipi di tufo a cui si sono sovrapposti ceneri e lapilli depositati in strati di notevole spessore e cementati in misura diversa. Si possono distinguere: pozzolane (localmente dette "terranelle"), cioè ceneri vulcaniche del tutto prive di cementazione: si riscontrano nelle zone più lontane dalle bocche di eruzione e danno luogo a terreni sabbiosi, profondi, permeabili all'acqua e senza ristagni né superficiali né profondi; tufi litoidi, più o meno duri, derivati dalla cementazione delle ceneri e dei lapilli, con diverse denominazioni locali (cappellacci, cappellacci teneri, occhio di pesce, occhio di pernice, ecc.), coprono la parte maggiore del territorio considerato. Sono di scarsa o nulla permeabilità all'acqua e alle radici ed è necessario pertanto procedere a scassi profondi per permettere agli agenti atmosferici di attivare la pedogenesi e mettere a disposizione delle colture, in particolare della vite, uno strato sufficiente di terreno agrario per lo sviluppo radicale e la nutrizione idrica e minerale; rocce laviche, dure, poco attaccabili dai mezzi meccanici e dagli agenti atmosferici. Coprono una minima parte del territorio in zone vicine ai crateri di eruzione. In generale danno origine a terreni di scarso spessore dove s'insedia il pascolo o il bosco; alluvioni recenti formatesi nelle zone pianeggianti per deposito alluvionale proveniente dalle pendici sovrastanti. I terreni derivati sono profondi, tendenzialmente argillosi, spesso umidi. Sono anche presenti calcari bianchi e avana con componente organogena e detritica (resti di bivalvi e alghe calcaree), marne contenenti una sensibile quantità di argilla, prevalentemente nella parte superiore del terreno, e formazioni Argilloso-Arenacee, composte da un'alternanza di argille e arenarie che sono preponderanti verso l'alto della formazione, dove si passa da una giacitura stratificata a una massiva.

L'altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 0 e i 600 m s.l.m., con

pendenza variabile: l'esposizione generale è orientata verso ovest, sudovest e sud.

Il clima dell'area è di tipo temperato-mediterraneo ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue comprese tra i 810 ed i 1233 mm, più copiose nelle zone più acclivi, con aridità estiva nei mesi luglio, agosto (pioggia 73-147 mm), più pronunciata e presente anche nel mese di giugno, e sporadicamente anche a maggio, alle quote più basse. La temperatura media è compresa tra i 12,8 ed i 15,6°C: freddo prolungato da novembre ad aprile, più intenso nelle zone acclivi, con temperatura media inferiore ai 10°C per 3-4 mesi l'anno e temperatura media minima del mese più freddo dell'anno che oscilla tra 2,3 e 4,0° C.

La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno della zona delimitata come DOC Roma un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio.

## **1. 2. Fattori umani rilevanti per il legame.**

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino "Roma".

I Romani fin dall'epoca dei re appresero dagli Etruschi le tecniche vitivinicole: nel II° secolo a.C. la vitivinicoltura raggiunse livelli molto elevati ed il vino era consumato anche in locali pubblici di vendita (thermopolia). Molto rilevante era l'esportazione, tanto che il porto di Ostia divenne un vero emporio vinario. Con la crisi dell'Impero romano (III-IV secolo d.C) causata dalle lotte interne, dalle invasioni dei barbari, dal disordine politico e amministrativo e dall'insicurezza pubblica, iniziò anche il declino della viticoltura: molti agricoltori, inoltre, estirpavano i vigneti per non subire le forti tasse cui erano assoggettati, tanto che nel IV secolo l'imperatore Teodosio, per frenare questo fenomeno, decise la pena di morte per chi - *sacrilega falce* - tagliava le viti. Verso la fine dell'Impero Romano di Occidente, la superficie viticola aveva subito una sensibile riduzione, mantenendosi in prevalenza nelle aree vicine alla città di Roma. Dopo la caduta dell'Impero Romano di Occidente, tra il V e il X secolo, un importante contributo alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio vitivinicolo venne dato dai vescovi, dai monaci, dagli ordini religiosi e dalla nobiltà laica. Con la fine della barbarie, la viticoltura si diffuse nuovamente e si razionalizzò fino a diventare la coltura principale, grazie anche alla grande richiesta di vino di Roma, sede della corte papale e teatro di un forte aumento della popolazione.

Nei territori soggetti allo Stato Pontificio la viticoltura fu una delle coltivazioni primarie ed i Papi le dedicarono particolare attenzione per il gran conto in cui tenevano il vino, sia come elemento liturgico, sia come parte essenziale della loro mensa, sia infine, ma certo non da ultimo, per il suo valore commerciale. Tanto importante è il vino nella mentalità dell'epoca, che negli statuti della città di Roma si trova scritto che un forestiero non poteva usufruire del diritto di cittadinanza, se non possedeva una casa dentro Roma ed anche una vigna nel raggio di tre miglia dalla città.



Al 1692 risale la fondazione di un'*Accademia dei Vignaioli* e la stesura di una pianta dell'agro romano voluta da papa Alessandro VII, dalla quale risulta che l'estensione delle vigne che circondavano Roma era di circa 4839 rubbi (8945 ettari).

I Papi proteggono con appositi editti la vite, si registra un prosperare di osterie e locande dettato dalla presenza del Papa e dall'affluenza di pellegrini. L'importanza del commercio del vino è dimostrata anche dall'esistenza di ben sette corporazioni. I membri della corporazione o Università dei Tavernieri, che risaliva al 1481, si dividevano in Tavernieri, che fornivano anche alloggio e Bettolieri, cioè mercanti al minuto soltanto di vino romanesco e dell'agro romano. A Pio IX si deve l'aver fatto nascere, nel 1854, l'*Università dei mercanti di vino*, riunendo così in un unico organismo le troppe associazioni esistenti. Stemma di questo *Collegium Vinariorum Urbis* era un sole che dava luce ad una vite con la scritta "*vinea nostra floruit*", stemma che si conserva ancora oggi nel cortile della chiesa di Santa Maria in Trivio.

Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino all'attualità, come testimoniano le numerose sagre e feste che annualmente vengono celebrate nei paesi ricadenti nell'areale di produzione e tra cui spiccano la Sagra dell'uva di Marino (la prima edizione risale al 1925) e la Festa dell'uva e dei vini di Velletri (1930).

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- ***base ampelografica dei vigneti:*** i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata: la Malvasia del Lazio, il Bellone, il Bombino bianco ed il Trebbiano giallo e verde per i vini bianchi, il Montepulciano, il Cesanese di Affile, il Cesanese Comune, il Sangiovese per i vini rossi;

- ***le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura*** che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (84 hl/ha per le tipologie bianche e 70 hl/ha per le tipologie rosse e rosate);

- ***le pratiche relative all'elaborazione dei vini***, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e le tipologie riserva e superiore, riferite quest'ultime a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatori.

*Informazioni sul prodotto:*

La DOC “Roma” è riferita a sette tipologie di vino bianco (“bianco”, “Classico bianco”, “Bellone”, “Classico Bellone”, “Malvasia puntinata”, “Classico Malvasia puntinata”, “Romanella spumante”), a due tipologie di vino rosato (“rosato”, “Classico rosato”) e a quattro tipologie di vino rosso (“rosso”, “Classico rosso”, “rosso Riserva”, “Classico rosso Riserva”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:

- “Roma” bianco – Classico bianco: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli, odore delicato etereo con note floreali e fruttate, sapore asciutto e armonico.
  - “Roma” Bellone – Classico Bellone: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli, odore caratteristico, gradevole con note floreali e fruttate, sapore secco, equilibrato, sapido.
  - “Roma” Malvasia puntinata – Classico Malvasia puntinata: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino carico, odore caratteristico della varietà, gradevole con note floreali e fruttate, sapore secco, equilibrato, morbido.
  - “Roma” rosso – Classico rosso: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino un giusto corpo e assenza di ruvidezza. Il vino presenta un colore rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l’invecchiamento, odore intenso e caratteristico con sentori fruttati, sapore secco, armonico con buona struttura e persistenza.
  - “Roma” rosso Riserva – Classico rosso Riserva: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino un giusto corpo, assenza di ruvidezza e buona longevità. Il vino presenta un colore rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l’invecchiamento, odore intenso e caratteristico con sentori fruttati che sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno, sapore secco, armonico con buona struttura e persistenza.
  - “Roma” rosato – Classico rosato: leggero di corpo, fresco, vivace, con colore rosato più o meno intenso, odore delicato, fine, sapore secco, fresco, fruttato, sapido.
  - “Roma” Romanella spumante: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino tenue con perlage fine ed evanescente, odore delicato e fine, sapore armonico, vivace da brut a extradry .
- Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, un amaro poco percepibile, poca astringenza e buona struttura, che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

### *Legame causale:*

L’orografia pianeggiante e collinare dell’areale di produzione, che comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana, e l’esposizione ad ovest, sud-ovest, sud concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del vino “Roma”. Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse non adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del vino “Roma”.

In particolare, i terreni di origine sedimentaria e vulcanica, sono costituiti sedimenti alluvionali e marini, quali travertini, sabbie, ghiaie, limi a volte coperti da depositi alluvionali recenti, da depositi formati in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi, da argille di ambiente batiale e circalitorale, sabbie e calcareniti di ambiente infralitorale, sabbie di ambiente costiero con vulcaniti albane intercalate e sabbie di ambiente eolico e fluviale

("Duna antica"). Sono presenti anche pozzolane (localmente dette "terrinelle"), cioè ceneri vulcaniche del tutto prive di cementazione che danno luogo a terreni sabbiosi, profondi, permeabili all'acqua e senza ristagni né superficiali né profondi; si hanno anche limi e sabbie gialle mescolate a ciottolini calcarei e silicei sparsi o concentrati e argille azzurre e grigie di ambiente lacustre e terreni riconducibili alle terre rosse con tessitura argillo-limosa che presentano, in genere, limitato spessore ed un sottosuolo coerente. Trattasi di terreni con caratteristiche tali da renderli idonei ad una vitivinicoltura di qualità.

Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1065 mm), con scarse piogge estive (105 mm) ed aridità nei mesi di luglio e agosto, più pronunciata e presente anche nel mese di giugno, e sporadicamente anche a maggio, alle quote più basse, da una buona temperatura media annuale (14.2 °C), unita ad una temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, caratterizzato nella fase finale, da una elevata escursione termica tra notte e giorno, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Roma".

In particolare, la combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, determina per i vini bianchi, la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei diversi vitigni e per i vini rossi un'ottimale maturazione fenolica, che unita ad un ottimale rapporto tra zuccheri e acidi permette di ottenere vini caratterizzati da elevata struttura, un grande equilibrio fra le diverse componenti.

La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del "Roma", dall'epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del "Roma".

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini "Roma", le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'articolo 6 del disciplinare.

Nella storia di Roma, dalle origini alla caduta dell'Impero, il vino ha sempre svolto un ruolo di primo piano e per giunta polivalente: accanto alla sua indispensabile funzione nell'alimentazione quotidiana, ha avuto un posto di rilievo anche nel campo della medicina ed in ambito religioso, raggiungendo il culmine della sacralità con il Cristianesimo.

Agli inizi dell'età imperiale la coltivazione della vite si estese ulteriormente (anche in terreni fertili per ottenere più elevate produzioni) allo scopo di produrre il vino necessario per soddisfare l'esportazione e l'aumento del consumo interno.

I Romani destinavano a vigneto le terre più idonee e perciò preferivano il suolo vulcanico dei Colli Laziali, di Caere, della Sabina. Columella ci ha lasciato ne l'*Arte dell'agricoltura* un'interessante descrizione delle ville rustiche romane, dove la coltivazione principale era quella della vite. Oltre alla parte così detta urbana, dimora del padrone dotata di ogni genere di confort, c'era la parte detta *fructuaria*, dove si lavoravano e si conservavano, oltre al grano, soprattutto vino e olio d'oliva. Gabelle, proibizioni, bandi ed editti proliferarono intorno al vino, come dimostrano i registi e i numerosi libri della gabella del vino conservati nell'Archivio di Stato di Roma a partire dal 1422. In tal modo il potere papale disciplinava la produzione nei vigneti di Roma e dei territori circostanti. Proprio sotto il pontificato di Paolo III il mercato romano fu invaso dai vini dei Castelli, della Sabina, dei Colli predestini, sia perché il vino romanesco non era sufficiente per il consumo della città, sia perché papi e cardinali amavano avere sulle mense vini diversi e di qualità. La diversificazione tra *vino romanesco* (quello prodotto entro sette miglia dal Campidoglio) e *vino dei Castelli* è attestato fino al XIX secolo.

Nel 1539, Sante Lancerio, bottigliere di Paolo III Farnese, nella sua opera *Della natura dei vini e dei viaggi di Paolo III descritti da Sante Lancerio suo bottigliere*, ci ha lasciato numerose informazioni sui vini *romaneschi*, per la gran parte robusti e adatti all'invecchiamento. I migliori, a suo dire, erano quelli che si producevano dalle vigne sul Gianicolo, fuori dalla Porta di San Pancrazio, in Vaticano e a Monte Mario, conosciuto come il vino di maggior pregio.

Per quanto concerne il vino romano, il periodo più nero coincise con il trasferimento del Papato ad Avignone agli inizi del XIV secolo. Durante il pontificato dei Papi Avignonesi, infatti, i vini italiani in genere furono temporaneamente messi in disparte a favore di quelli francesi. Intorno alla prima metà del XVI secolo, toccò a Paolo III della famiglia Farnese (1534- 1549) rendere nuovamente giustizia al vino nostrano, che finalmente tornò a troneggiare sulle mense papali. Sui sette colli sorsero splendide ville attorniate da giardini, boschi e soprattutto vigne, dove nobili, cardinali e gli stessi papi trascorrevano le loro vacanze.

Nel 1596 il Bacci in *Sulla storia dei vini, dei vini d'Italia e dei conviti degli antichi in sette libri*, ci conferma che la Roma cinquecentesca è una città ammantata di vigneti e si sofferma ad elencare le vigne più importanti: quelle di San Pancrazio, di Porta Pinciana e di Monte Mario, che producono i vini romaneschi migliori, moscatelli e trebbiani, e poi quelle sull'Aventino, il Celio, il Quirinale e l'Esquilino, anch'esse di discreta qualità. Per quanto concerne i vini dell'*hinterland* romano, si parla dei vini di Ariccia e di Albano, per il quale l'autore esprime particolare lode, di Marino, di Colonna, del Tuscolo, di Castel Gandolfo e di Velletri, nell'area dei Castelli Romani.

Anche lo scrittore francese Michel de Montaigne, fermatosi a Roma tra il 1580 e il 1581, narra nel *Giornale di viaggio in Italia* le sue giornate romane impegnate a visitare antichità e vigne, indicando tra le più degne di nota quella d'Este a Monte

Cavallo (l'odierno Quirinale), la Farnese sul Palatino e quella di Villa Madama. La Roma papale si ammantava di verde riempiendosi di ville e di vigne. Nella Pianta di Roma di Leonardo Bufalini, redatta nella prima metà del XVI secolo, si contano 43 vigne. Anche il gesuita Eschinardi nella *Descrizione di Roma e dell'agro romano* (1750), oltre a citare numerose vigne all'interno delle mura, riporta a conferma dell'estensione della coltivazione "...vigne, le quali per l'ordinario si stendono fuori Roma tra le due e tre miglia".

Nei primi decenni del diciannovesimo secolo i vigneti sono presenti in tutta Roma in grande numero, tanto che sia il Venuti nella *Accurata e succinta descrizione topografica delle antichità di Roma* (1824) che il Nibby in *Roma nell'anno 1838*, riportano ben 120 toponimi di vigna, tutti entro le mura o nelle immediate vicinanze. E a testimonianza di questa "epoca d'oro" rimane la toponomastica di molte vie romane: Vigna Clara, Vigna Stelluti, Vigna Pia, Via delle Vigne Nuove, via di Vigna Fabbri, Vigna Murata, via di Vigna Putti. Famose erano le vigne di alcuni pontefici come quella di Clemente VII, a Monte Mario. Rinomata anche la villa di Sisto V sull'Esquilino, costruita anche questa nel bel mezzo di una vigna, posta nel luogo più elevato di Roma e quella di Leone XIII (1878-1903). La più nota però era la villa di Giulio III (1550-1555), che si trovava in una zona di Roma conosciuta un tempo come Vigna Vecchia, nei pressi di Villa Borghese. Si dice che il pontefice amasse talmente dedicarsi alla sua vigna da trascurare persino il concistorio. Villa Borghese nacque nel 1580 intorno ad una vigna, alla quale se ne aggiunsero altre fino al 1833. Tra le numerose stampe che Bartolomeo Pinelli ha dedicato alle vedute romane, ce ne sono alcune che testimoniano che ancora fino al XIX secolo si vendemmiava a Villa Borghese come sull'Aventino. Tra le testimonianze tecniche risalenti alla fine dell'Ottocento e relative alla coltivazione della vite nel territorio romano, preziosissima è la monografia dell'onorevole Camillo Mancini, pubblicata nel 1888 ed intitolata *Il Lazio viticolo e vinicolo*. Vi si apprende che la viticoltura avveniva ancora essenzialmente secondo i precetti del latino Columella e che, specie dentro Roma, si coltivavano comunemente in mezzo ai filari finocchi e carciofi con il deprecabile risultato, a giudizio dell'autore, di conferire al vino il classico sapore amarognolo proprio del carciofo. Sempre il Mancini ci informa che i vitigni più comuni a quei tempi erano il *trebbiano* verde e bianco, il *bello* e il *buonvino* per quanto concerne i vini bianchi, il *cesanese*, il *buonvino rosso*, la *lacrime* e l'*aleatico* per i rossi. In *Agricoltura e quistioni economiche: che la riguardano*, (1860) Vol. 2, Frédéric Passy riporta "La coltura della vigna è nondimeno una di quelle che più aggradiscono gli abitanti, è la sola che si permetta il romano, e Roma è tutta circondata di vigne e vigneti. Si va alla vigna come fra noi si andava ai *campi* per diporto, ed ogni villa suburbana porta scritto sul sommo della sua entrata *Vigna di....*, e il nome del proprietario. Si usano insieme negli Stati Romani due metodi di coltura affatto diversa: l'una, generalmente in uso nei dintorni di Roma e nelle paludi Pontine, consiste a sostenere il tralcio per mezzo di canne che si fanno espressamente crescere in

grandissimo numero..”.

Con la crescita urbana di Roma iniziata subito dopo il 1870, l'estensione delle vigne si ridusse e le produzioni si allontanarono dalle zone di consumo.

L'espansione della città continuò prevalentemente lungo gli assi della Flaminia, Salaria, Nomentana, Tiburtina e dell'Appia. L'urbanizzazione comportò la concentrazione delle produzioni nelle zone maggiormente vocate: Castelli Romani, Cerveteri, Sabina. Anche se la vite si “allontana” dalla città di Roma, resta un elemento di aggregazione e richiamo nella cultura popolare.

Il vino è ancora oggi una voce importante dell'economia del territorio romano e, come ai tempi di Virgilio, Bacco continua a prediligere i colli, cosicché soprattutto l'*hinterland* romano appare inequivocabilmente vocato all'antica coltura.

## 8. CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

|  |
|--|
|  |
|--|

## 9. DOCUMENTAZIONE

### a. Altri documenti:

|                                 |
|---------------------------------|
| <i>Descrizione:</i>             |
| Allegato 2 - DM 2 novembre 2010 |
| <i>Descrizione:</i>             |
| Allegato 1 - DLgs 61/2010       |

**VI. ALTRE INFORMAZIONI****1. ESTREMI DELL'INTERMEDIARIO**

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <i>Nome dell'intermediario</i> | Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali     |
| <i>Indirizzo:</i>              | 20 XX Settembre<br>00187 Roma<br>Italia                       |
| <i>Telefono:</i>               | +39-0646656030; +39-0646656043; +39-0646656029                |
| <i>Fax:</i>                    | +39-0646656133                                                |
| <i>e-mail:</i>                 | l.lauro@mpaaf.gov.it,l.tarmati@mpaaf.gov.it,SAQ9@mpaaf.gov.it |

**2. ESTREMI DELLA PARTE INTERESSATA****3. LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO**

|              |                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Link:</i> | <a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/395">http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/395</a> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4. LINGUA DELLA DOMANDA:****5. LINK A E-BACCHUS**



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**26 ottobre 2016 prot. n. 0079635**

**Decreto concernente l'autorizzazione all'Associazione Produttori Vino DOC "Roma", con sede in Frascati (RM), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC "Roma", ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 6 aprile 2016.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO, in particolare, l'articolo 72, par. 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, par. 5, Regolamento CE n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, par. 5 del Regolamento UE n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo Regolamento;

RITENUTO, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, par. 5 del Regolamento (UE) n.



1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione;

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO in particolare, l'art. 13 del citato DM 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato articolo 72;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto DM 7 novembre 2012;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vices, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP “Roma”;

VISTO il DM 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

VISTA la domanda presentata tramite la Regione Lazio, dall'Associazione Produttori Vino DOC “Roma”, con sede in Frascati (RM), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Roma”, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato DM 7 novembre 2012;

VISTO il provvedimento ministeriale 6 aprile 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini “Roma” e del documento unico riepilogativo, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;

VISTA la richiesta presentata a questo Ministero dalla citata Associazione Produttori Vino DOC “Roma”, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del D.M. 7 novembre

2012, intesa ad ottenere l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a DOP "Roma", relativamente ai prodotti ottenuti in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare;

VISTA la nota n. 0482259 del 27 settembre 2016, con la quale la Regione Lazio ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea in questione, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13 del richiamato D.M. 7 novembre 2012;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esame della predetta richiesta e dei documenti ad essa allegati è emerso che la stessa è risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 e, in particolare, il soggetto richiedente ha presentato la dichiarazione con la quale esonera espressamente il Ministero e la competente Regione Lazio, da qualunque responsabilità conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica di cui trattasi da parte della Commissione UE;

CONSIDERATO altresì che la proposta di modifica al disciplinare in questione non comporta alcuna modifica alla struttura del piano dei controlli a suo tempo approvato, con apposito decreto ministeriale, per la DOC "Roma", così come pubblicato sul sito internet del Ministero, e che, pertanto, ai fini della completezza documentale di cui al citato art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, si fa riferimento al predetto piano dei controlli, fatto salvo che per l'applicazione delle disposizioni di etichettatura transitoria di cui trattasi, i controlli devono verificare le condizioni di cui alla proposta di modifica del disciplinare allegata al presente decreto;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini DOC "Roma", prodotti in conformità alla proposta di modifica del disciplinare di cui al richiamato provvedimento ministeriale 6 aprile 2016, rendendo altresì applicabili, a determinate condizioni, le disposizioni di etichettatura temporanea in questione che siano in possesso dei requisiti stabiliti nella proposta di modifica del disciplinare di cui trattasi;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012 richiamato in premessa è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a DOC "Roma", ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 6 aprile 2016 richiamato in premessa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo all'Associazione Produttori Vino DOC "Roma", con sede in Frascati (RM), in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato DM 7 novembre 2012, e questo Ministero e la Regione Lazio sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della DOC "Roma", da parte della Commissione UE. Tale responsabilità resta in capo alla citata Associazione e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009.

3. Le disposizioni di etichettatura transitoria di cui al comma 1 si applicano alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017 – 2018 e sono riferite ad un unico disciplinare, così come allegato, con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta e trasmesso alla Commissione UE.

4. L'elenco dei codici, previsto dall'articolo 18, comma 6, del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato, in via transitoria, con l'inserimento dei codici relativi alle nuove tipologie di vino autorizzate ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP (ai sensi dell'art. 13, comma 2, del richiamato D.M. 7 novembre 2012) e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2016

f.to  
IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Saverio Abate  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

**Disciplinare di produzione della DOP dei vini “Roma” consolidato con le modifiche di cui al Provvedimento ministeriale 6 aprile 2016.**

*(Le modifiche sono evidenziate con la funzione “revisione”).*

**Articolo 1**

**Denominazione e vini**

La denominazione di origine controllata “Roma” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“bianco”, anche nella versione amabile;

“rosso”, anche nella versione amabile;

“rosso riserva”;

“rosato”;

“Romanella” spumante;

“Malvasia puntinata”;

“Bellone”.

La specificazione “classico” è consentita per i vini della zona di origine più antica indicata nell’ultimo comma dell’articolo 3, ad esclusione della tipologia Romanella “spumante”.

**Articolo 2**

**Base ampelografica**

La denominazione di origine controllata “Roma” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dalla seguente composizione ampelografica:

- Bianco e “Romanella” spumante:

Malvasia del Lazio non meno del 50%

Bellone, Bombino, Greco b., Trebbiano giallo, Trebbiano verde da soli o congiuntamente per almeno il 35%

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

- Rosso, rosato:

Montepulciano non meno del 50%

Cesanese comune, Cesanese di Affile, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sirah da soli o congiuntamente per almeno il 35%

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

La denominazione di origine, “Roma”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

- Malvasia puntinata

- Bellone

è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

**Articolo 3**

**Zona di produzione delle uve**

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini designati con la denominazione “Roma”, comprende l’intero territorio dei seguenti comuni ricadenti in provincia di Roma:

- Affile, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colonna, Fiano Romano, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Lariano,

Manziana, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nemi, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, San Cesareo, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo;

e parte dei seguenti comuni:

- Artena per la sola isola amministrativa compresa tra il confine di Lariano, Velletri e la provincia di Roma/Latina;
- Fiumicino ad esclusione dell'isola Sacra;
- Roma ad esclusione dell'area interna al GRA e di quella compresa tra il tratto del GRA che in prossimità dell'incrocio con la via del Mare interseca il fiume Tevere e prosegue lungo il tracciato dello steso fino alla diramazione del "canale di porto" raggiungendo la costa tirrenica. Da questo punto si segue la costa in direzione sud raggiungendo il confine amministrativo del comune di Pomezia; si segue tale confine fino ad incrociare la via Laurentina; da questo incrocio si prosegue in direzione nord fino ad incrociare il GRA.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati all'art. 1 con la menzione "classico", comprende esclusivamente la parte del territorio del comune di Roma di cui sopra.

#### Articolo 4

##### Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, anche per le tipologie con la specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati:

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Bianco, Bellone, Malvasia puntinata, "Romanella" spumante: | tonnellate 12 |
| Rosso e rosato:                                            | tonnellate 10 |

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione "Roma" seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 11% per i vini bianchi;
- 11,5% per i vini rossi e rosati;
- 9,5% per i vini Romanella spumante

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e atti a conferire alle uve e ai vini caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, per i vigneti impiantati a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione, devono garantire un numero minimo di 3.000 ceppi per ettaro sul sesto d'impianto in coltura specializzata.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

#### Articolo 5

##### Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento ~~e spumantizzazione~~ dei vini a denominazione di cui all'art.1, devono essere effettuate all'interno del territorio di cui all'art. 3, compreso il territorio del comune di Aprilia in provincia di Latina.

Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l'efficacia dei controlli. Tuttavia, in conformità all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 61/2010.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le tecniche di spumantizzazione per l'elaborazione della tipologia "Romanella spumante", sono quelle consentite per la categoria dei vini spumanti dalla legislazione vigente.

La tipologia "Roma" rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1 novembre).

La tipologia "Roma" bianco, anche con le specificazioni di vitigno, e "Roma rosato" deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

La tipologia "Roma" rosso deve essere immessa in commercio non prima del ~~15 giugno~~ 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

La tipologia "Romanella" spumante deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

## **Articolo 6**

### **Caratteristiche dei vini al consumo**

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Roma" di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

#### Bianco – Classico bianco:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, etereo;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

#### Bianco amabile – Classico bianco amabile:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, delicato, fine;

sapore: amabile, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

#### Bellone – Classico Bellone:

colore: giallo paglierino con talvolta riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, fine, gradevole;

sapore: secco, equilibrato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

#### Malvasia puntinata – Classico Malvasia puntinata:

- colore: giallo paglierino carico;

- odore: caratteristico della varietà, gradevole;

- sapore: secco, equilibrato, morbido;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

#### Rosso – Classico rosso:

- colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, intenso;
- sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l-

#### Rosso amabile - Classico rosso amabile:

- colore: rosso rubino con riflessi violacei;
- odore: armonico, fruttato e intenso ;
- sapore: amabile, persistente, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00 % vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l

#### Rosso riserva - Classico rosso riserva

- colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, intenso;
- sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

#### Rosato” – Classico rosato:

- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: delicato, fine;
- sapore: secco, fresco, fruttato, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

#### Romanella spumante:

- spuma: fine e evanescente;
- limpidezza: brillante;
- colore: giallo paglierino tenue;
- odore: delicato, fine;
- sapore: da brut a extradry;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

## **Articolo 7**

### **Designazione e presentazione**

Alla denominazione di origine controllata “Roma” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, ad eccezione della tipologia spumante, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Nella designazione e presentazione del vino per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, deve figurare l’annata di produzione delle uve esclusa la tipologia spumante.

## **Articolo 8**

### **Confezionamento**

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 1,500 litri.

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo corona.

Per i vini spumanti sono previsti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente.

## **Articolo 9**

### **Legame con l'ambiente geografico**

#### **A) Informazioni sulla zona geografica.**

##### **1. Fattori naturali rilevanti per il legame.**

La zona geografica delimitata ricade nella parte centrale della regione Lazio, si estende su una superficie di circa 330.000 ettari e comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana, in provincia di Roma.

I terreni dell'area, risalenti al Quaternario, sono riconducibili a due principali unità geologiche: le formazioni sedimentarie e le formazioni vulcaniche. Nella prima, prima presente nelle aree pianeggianti della valle del Tevere e dell'Aniene, si hanno i sedimenti marini del Pliocene e Pleistocene inferiore costituiti da un substrato di sedimenti alluvionali e marini, quali travertini, sabbie, ghiaie, limi a volte coperti da depositi alluvionali recenti: procedendo verso il litorale si trovano depositi formati in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi e da formazioni di natura travertinosa, che progressivamente sono sostituiti da argille di ambiente batiale e circalitorale, sabbie e calcareniti di ambiente infralitorale, sabbie di ambiente costiero con vulcaniti albane intercalate e sabbie di ambiente eolico e fluviale ("Duna antica").

Nella seconda, le manifestazioni vulcaniche del complesso Sabatino e del Vulcano laziale della fine del Pliocene, caratterizzate da fenomeni esplosivi, hanno generato terreni formati da vari tipi di tufo a cui si sono sovrapposti ceneri e lapilli depositati in strati di notevole spessore e cementati in misura diversa. Si possono distinguere: pozzolane (localmente dette "terrinelle"), cioè ceneri vulcaniche del tutto prive di cementazione: si riscontrano nelle zone più lontane dalle bocche di eruzione e danno luogo a terreni sabbiosi, profondi, permeabili all'acqua e senza ristagni né superficiali né profondi; tufi litoidi, più o meno duri, derivati dalla cementazione delle ceneri e dei lapilli, con diverse denominazioni locali (cappellacci, cappellacci teneri, occhio di pesce, occhio di pernice, ecc.), coprono la parte maggiore del territorio considerato. Sono di scarsa o nulla permeabilità all'acqua e alle radici ed è necessario pertanto procedere a scassi profondi per permettere agli agenti atmosferici di attivare la pedogenesi e mettere a disposizione delle colture, in particolare della vite, uno strato sufficiente di terreno agrario per lo sviluppo radicale e la nutrizione idrica e minerale; rocce laviche, dure, poco attaccabili dai mezzi meccanici e dagli agenti atmosferici. Coprono una minima parte del territorio in zone vicine ai crateri di eruzione. In generale danno origine a terreni di scarso spessore dove s'insedia il pascolo o il bosco; alluvioni recenti formatesi nelle zone pianeggianti per deposito alluvionale proveniente dalle pendici sovrastanti. I terreni derivati sono profondi, tendenzialmente argillosi, spesso umidi. Sono anche presenti calcari bianchi e avana con componente organogena e detritica (resti di bivalvi e alghe calcaree), marne contenenti una sensibile quantità di argilla, prevalentemente nella parte superiore del terreno, e formazioni Argilloso-Arenacee, composte da un'alternanza di argille e arenarie che sono preponderanti verso l'alto della formazione, dove si passa da una giacitura stratificata a una massiva.

L'altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 0 e i 600 m s.l.m., con pendenza variabile: l'esposizione generale è orientata verso ovest, sudovest e sud.

Il clima dell'area è di tipo temperato-mediterraneo ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue comprese tra i 810 ed i 1233 mm, più copiose nelle zone più acclivi, con aridità estiva nei mesi luglio, agosto (pioggia 73-147 mm), più pronunciata e presente anche nel mese di giugno, e sporadicamente anche a maggio, alle quote più basse. La temperatura media è compresa tra i 12,8 ed i 15,6°C: freddo prolungato da novembre ad aprile, più intenso nelle zone acclivi, con temperatura media inferiore ai 10°C per 3-4 mesi l'anno e temperatura media minima del mese più freddo dell'anno che oscilla tra 2,3 e 4,0° C.

La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno della zona delimitata come DOC Roma un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio.

##### **2. Fattori umani rilevanti per il legame.**



Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino "Roma".

I Romani fin dall'epoca dei re appresero dagli Etruschi le tecniche vitivinicole: nel II° secolo a.C. la vitivinicoltura raggiunse livelli molto elevati ed il vino era consumato anche in locali pubblici di vendita (thermopolia). Molto rilevante era l'esportazione, tanto che il porto di Ostia divenne un vero emporio vinario. Con la crisi dell'Impero romano (III-IV secolo d.C.) causata dalle lotte interne, dalle invasioni dei barbari, dal disordine politico e amministrativo e dall'insicurezza pubblica, iniziò anche il declino della viticoltura: molti agricoltori, inoltre, estirpavano i vigneti per non subire le forti tasse cui erano assoggettati, tanto che nel IV secolo l'imperatore Teodosio, per frenare questo fenomeno, decise la pena di morte per chi - *sacrilega falce* - tagliava le viti. Verso la fine dell'Impero Romano di Occidente, la superficie viticola aveva subito una sensibile riduzione, mantenendosi in prevalenza nelle aree vicine alla città di Roma. Dopo la caduta dell'Impero Romano di Occidente, tra il V e il X secolo, un importante contributo alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio vitivinicolo venne dato dai vescovi, dai monaci, dagli ordini religiosi e dalla nobiltà laica. Con la fine della barbarie, la viticoltura si diffuse nuovamente e si razionalizzò fino a diventare la coltura principale, grazie anche alla grande richiesta di vino di Roma, sede della corte papale e teatro di un forte aumento della popolazione.

Nei territori soggetti allo Stato Pontificio la viticoltura fu una delle coltivazioni primarie ed i Papi le dedicarono particolare attenzione per il gran conto in cui tenevano il vino, sia come elemento liturgico, sia come parte essenziale della loro mensa, sia infine, ma certo non da ultimo, per il suo valore commerciale. Tanto importante è il vino nella mentalità dell'epoca, che negli statuti della città di Roma si trova scritto che un forestiero non poteva usufruire del diritto di cittadinanza, se non possedeva una casa dentro Roma ed anche una vigna nel raggio di tre miglia dalla città.

Al 1692 risale la fondazione di un'*Accademia dei Vignaioli* e la stesura di una pianta dell'agro romano voluta da papa Alessandro VII, dalla quale risulta che l'estensione delle vigne che circondavano Roma era di circa 4839 rubbi (8945 ettari).

I Papi proteggono con appositi editti la vite, si registra un prosperare di osterie e locande dettato dalla presenza del Papa e dall'affluenza di pellegrini. L'importanza del commercio del vino è dimostrata anche dall'esistenza di ben sette corporazioni. I membri della corporazione o Università dei Tavernieri, che risaliva al 1481, si dividevano in Tavernieri, che fornivano anche alloggio e Bettolieri, cioè mercanti al minuto soltanto di vino romanesco e dell'agro romano. A Pio IX si deve l'aver fatto nascere, nel 1854, l'*Università dei mercanti di vino*, riunendo così in un unico organismo le troppe associazioni esistenti. Stemma di questo *Collegium Vinariorum Urbis* era un sole che dava luce ad una vite con la scritta "*vinea nostra floruit*", stemma che si conserva ancora oggi nel cortile della chiesa di Santa Maria in Trivio.

Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino all'attualità, come testimoniano le numerose sagre e feste che annualmente vengono celebrate nei paesi ricadenti nell'areale di produzione e tra cui spiccano la Sagra dell'uva di Marino (la prima edizione risale al 1925) e la Festa dell'uva e dei vini di Velletri (1930).

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

- **base ampelografica dei vigneti:** i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata: la Malvasia del Lazio, il Bellone, il Bombino bianco ed il Trebbiano giallo e verde per i vini bianchi, il Montepulciano, il Cesanese di Affile, il Cesanese Comune, il Sangiovese per i vini rossi;
- **le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura** che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (84 hl/ha per le tipologie bianche e 70 hl/ha per le tipologie rosse e rosate);
- **le pratiche relative all'elaborazione dei vini**, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e le tipologie riserva e superiore, riferite quest'ultime a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatori.

**B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.**

La DOC “Roma” è riferita a sette-nove tipologie di vino bianco (“bianco”, “Classico bianco”, “bianco amabile – Classico bianco amabile”, “Bellone”, “Classico Bellone”, “Malvasia puntinata”, “Classico Malvasia puntinata”, “Romanella spumante”), a due tipologie di vino rosato (“rosato”, “Classico rosato”) e a quattro-sei tipologie di vino rosso (“rosso”, “Classico rosso”, “rosso-amabile – Classico rosso amabile”, “rosso Riserva”, “Classico rosso Riserva”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:

- “Roma” bianco – Classico bianco: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli, odore delicato etereo con note floreali e fruttate, sapore asciutto e armonico.
  - “Roma” bianco amabile – Classico bianco amabile: vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, odore delicato fine, con note floreali e frutta esotica, sapore armonico, sapido.
  - “Roma” Bellone – Classico Bellone: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli, odore caratteristico, gradevole con note floreali e fruttate, sapore secco, equilibrato, sapido.
  - “Roma” Malvasia puntinata – Classico Malvasia puntinata: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino carico, odore caratteristico della varietà, gradevole con note floreali e fruttate, sapore secco, equilibrato, morbido.
  - “Roma” rosso – Classico rosso: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino un giusto corpo e assenza di ruvidezza. Il vino presenta un colore rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l’invecchiamento, odore intenso e caratteristico con sentori fruttati, sapore secco, armonico con buona struttura e persistenza.
  - “Roma” rosso amabile – Classico rosso amabile: vino dal colore rosso rubino con riflessi violacei, odore armonico, fruttato intenso, con note speziate, sapore persistente.
  - “Roma” rosso Riserva – Classico rosso Riserva: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino un giusto corpo, assenza di ruvidezza e buona longevità. Il vino presenta un colore rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l’invecchiamento, odore intenso e caratteristico con sentori fruttati che sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno, sapore secco, armonico con buona struttura e persistenza.
  - “Roma” rosato – Classico rosato: leggero di corpo, fresco, vivace, con colore rosato più o meno intenso, odore delicato, fine, sapore secco, fresco, fruttato, sapido.
  - “Roma” Romanella spumante: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino tenue con perlage fine ed evanescente, odore delicato e fine, sapore armonico, vivace da brut a extradry.
- Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, un amaro poco percepibile, poca astringenza e buona struttura, che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.

**C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).**

L’orografia pianeggiante e collinare dell’areale di produzione, che comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana, e l’esposizione ad ovest, sud-ovest, sud concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del vino “Roma”. Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse non adatti ad una viticoltura di qualità.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del vino “Roma”.

In particolare, i terreni di origine sedimentaria e vulcanica, sono costituiti sedimenti alluvionali e marini, quali travertini, sabbie, ghiaie, limi a volte coperti da depositi alluvionali recenti, da depositi formati in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi, da argille di ambiente batiale e circolatorio, sabbie e calcareniti di ambiente infralitorale, sabbie di ambiente costiero con vulcaniti albane intercalate e sabbie di ambiente eolico e fluviale (“Duna antica”). Sono presenti anche pozzolane (localmente dette “terrinelle”), cioè ceneri vulcaniche del tutto prive di cementazione che danno luogo a terreni sabbiosi, profondi, permeabili all’acqua e senza ristagni né superficiali né profondi; si hanno anche limi e sabbie gialle mescolate a ciottolini calcarei e silicei sparsi o concentrati e argille azzurre e grigie di ambiente lacustre e terreni riconducibili alle terre rosse con tessitura argillo-limosa che presentano, in genere, limitato spessore ed un sottosuolo coerente. Trattasi di terreni con caratteristiche tali da renderli idonei ad una vitivinicoltura di qualità.

Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1065 mm), con scarse piogge estive (105 mm) ed aridità nei mesi di luglio e agosto, più pronunciata e presente anche nel mese di giugno, e sporadicamente anche a maggio, alle quote più basse, da una buona temperatura media annuale (14.2 °C), unita ad una temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, caratterizzato nella fase finale, da una elevata escursione termica tra notte e giorno, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Roma".

In particolare, la combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, determina per i vini bianchi, la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei diversi vitigni e per i vini rossi un'ottimale maturazione fenolica, che unita ad un ottimale rapporto tra zuccheri e acidi permette di ottenere vini caratterizzati da elevata struttura, un grande equilibrio fra le diverse componenti.

La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del "Roma", dall'epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del "Roma".

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini "Roma", le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'articolo 6 del disciplinare.

Nella storia di Roma, dalle origini alla caduta dell'Impero, il vino ha sempre svolto un ruolo di primo piano e per giunta polivalente: accanto alla sua indispensabile funzione nell'alimentazione quotidiana, ha avuto un posto di rilievo anche nel campo della medicina ed in ambito religioso, raggiungendo il culmine della sacralità con il Cristianesimo.

Agli inizi dell'età imperiale la coltivazione della vite si estese ulteriormente (anche in terreni fertili per ottenere più elevate produzioni) allo scopo di produrre il vino necessario per soddisfare l'esportazione e l'aumento del consumo interno.

I Romani destinavano a vigneto le terre più idonee e perciò preferivano il suolo vulcanico dei Colli Laziali, di Caere, della Sabina. Columella ci ha lasciato ne l'*Arte dell'agricoltura* un'interessante descrizione delle ville rustiche romane, dove la coltivazione principale era quella della vite. Oltre alla parte così detta urbana, dimora del padrone dotata di ogni genere di confort, c'era la parte detta *fructuaria*, dove si lavoravano e si conservavano, oltre al grano, soprattutto vino e olio d'oliva.

Gabelle, proibizioni, bandi ed editti proliferarono intorno al vino, come dimostrano i registi e i numerosi libri della gabella del vino conservati nell'Archivio di Stato di Roma a partire dal 1422. In tal modo il potere papale disciplinava la produzione nei vigneti di Roma e dei territori circostanti. Proprio sotto il pontificato di Paolo III il mercato romano fu invaso dai vini dei Castelli, della Sabina, dei Colli predestini, sia perché il vino romanesco non era sufficiente per il consumo della città, sia perché papi e cardinali amavano avere sulle mense vini diversi e di qualità. La diversificazione tra *vino romanesco* (quello prodotto entro sette miglia dal Campidoglio) e *vino dei Castelli* è attestato fino al XIX secolo.

Nel 1539, Sante Lancerio, bottigliere di Paolo III Farnese, nella sua opera *Della natura dei vini e dei viaggi di Paolo III descritti da Sante Lancerio suo bottigliere*, ci ha lasciato numerose informazioni sui vini *romaneschi*, per la gran parte robusti e adatti all'invecchiamento. I migliori, a suo dire, erano quelli che si producevano dalle vigne sul Gianicolo, fuori dalla Porta di San Pancrazio, in Vaticano e a Monte Mario, conosciuto come il vino di maggior pregio.

Per quanto concerne il vino romano, il periodo più nero coincide con il trasferimento del Papato ad Avignone agli inizi del XIV secolo. Durante il pontificato dei Papi Avignonesi, infatti, i vini italiani in genere furono temporaneamente messi in disparte a favore di quelli francesi. Intorno alla prima metà del XVI secolo, toccò a Paolo III della famiglia Farnese (1534- 1549) rendere nuovamente giustizia al vino nostrano, che finalmente tornò a trionfare sulle mense papali. Sui sette colli sorsero splendide ville attorniate da giardini, boschi e soprattutto vigne, dove nobili, cardinali e gli stessi papi trascorrevano le loro vacanze.

Nel 1596 il Bacci in *Sulla storia dei vini, dei vini d'Italia e dei conviti degli antichi in sette libri*, ci conferma che la Roma cinquecentesca è una città ammantata di vigneti e si sofferma ad elencare le vigne più importanti: quelle di San Pancrazio, di Porta Pinciana e di Monte Mario, che producono i vini romaneschi migliori, moscatelli e trebbiani, e poi quelle sull'Aventino, il Celio, il Quirinale e l'Esquilino, anch'esse di discreta qualità. Per quanto concerne i vini dell'*hinterland* romano, si parla dei vini di Ariccia e di Albano,

per il quale l'autore esprime particolare lode, di Marino, di Colonna, del Tuscolo, di Castel Gandolfo e di Velletri, nell'area dei Castelli Romani.

Anche lo scrittore francese Michel de Montaigne, fermatosi a Roma tra il 1580 e il 1581, narra nel *Giornale di viaggio in Italia* le sue giornate romane impegnate a visitare antichità e vigne, indicando tra le più degne di nota quella d'Este a Monte Cavallo (l'odierno Quirinale), la Farnese sul Palatino e quella di Villa Madama. La Roma papale si ammanta di verde riempiendosi di ville e di vigne. Nella Pianta di Roma di Leonardo Bufalini, redatta nella prima metà del XVI secolo, si contano 43 vigne. Anche il gesuita Eschinardi nella *Descrizione di Roma e dell'agro romano* (1750), oltre a citare numerose vigne all'interno delle mura, riporta a conferma dell'estensione della coltivazione "...vigne, le quali per l'ordinario si stendono fuori Roma tra le due e tre miglia".

Nei primi decenni del diciannovesimo secolo i vigneti sono presenti in tutta Roma in grande numero, tanto che sia il Venuti nella *Accurata e succinta descrizione topografica delle antichità di Roma* (1824) che il Nibby in *Roma nell'anno 1838*, riportano ben 120 toponimi di vigna, tutti entro le mura o nelle immediate vicinanze. E a testimonianza di questa "epoca d'oro" rimane la toponomastica di molte vie romane: Vigna Clara, Vigna Stelluti, Vigna Pia, Via delle Vigne Nuove, via di Vigna Fabbri, Vigna Murata, via di Vigna Putti. Famose erano le vigne di alcuni pontefici come quella di Clemente VII, a Monte Mario. Rinomata anche la villa di Sisto V sull'Esquilino, costruita anche questa nel bel mezzo di una vigna, posta nel luogo più elevato di Roma e quella di Leone XIII (1878-1903). La più nota però era la villa di Giulio III (1550-1555), che si trovava in una zona di Roma conosciuta un tempo come Vigna Vecchia, nei pressi di Villa Borghese. Si dice che il pontefice amasse talmente dedicarsi alla sua vigna da trascurare persino il concistorio. Villa Borghese nacque nel 1580 intorno ad una vigna, alla quale se ne aggiunsero altre fino al 1833. Tra le numerose stampe che Bartolomeo Pinelli ha dedicato alle vedute romane, ce ne sono alcune che testimoniano che ancora fino al XIX secolo si vendemmiava a Villa Borghese come sull'Aventino. Tra le testimonianze tecniche risalenti alla fine dell'Ottocento e relative alla coltivazione della vite nel territorio romano, preziosissima è la monografia dell'onorevole Camillo Mancini, pubblicata nel 1888 ed intitolata *Il Lazio viticolo e vinicolo*. Vi si apprende che la viticoltura avveniva ancora essenzialmente secondo i precetti del latino Columella e che, specie dentro Roma, si coltivavano comunemente in mezzo ai filari finocchi e carciofi con il deprecabile risultato, a giudizio dell'autore, di conferire al vino il classico sapore amarognolo proprio del carciofo. Sempre il Mancini ci informa che i vitigni più comuni a quei tempi erano il *trebbiano* verde e bianco, il *bello* e il *buonvino* per quanto concerne i vini bianchi, il *cesanese*, il *buonvino rosso*, la *lacrima* e l'*aleatico* per i rossi. In *Agricoltura e questioni economiche: che la riguardano*, (1860) Vol. 2, Frédéric Passy riporta "La coltura della vigna è nondimeno una di quelle che più aggradiscono gli abitanti, è la sola che si permetta il romano, e Roma è tutta circondata di vigne e vigneti. Si va alla vigna come fra noi si andava ai *campi* per diporto, ed ogni villa suburbana porta scritto sul sommo della sua entrata *Vigna di....*, e il nome del proprietario. Si usano insieme negli Stati Romani due metodi di coltura affatto diversa: l'una, generalmente in uso nei dintorni di Roma e nelle paludi Pontine, consiste a sostenere il tralcio per mezzo di canne che si fanno espressamente crescere in grandissimo numero..".

Con la crescita urbana di Roma iniziata subito dopo il 1870, l'estensione delle vigne si ridusse e le produzioni si allontanarono dalle zone di consumo. L'espansione della città continuò prevalentemente lungo gli assi della Flaminia, Salaria, Nomentana, Tiburtina e dell'Appia. L'urbanizzazione comportò la concentrazione delle produzioni nelle zone maggiormente vocate: Castelli Romani, Cerveteri, Sabina. Anche se la vite si "allontana" dalla città di Roma, resta un elemento di aggregazione e richiamo nella cultura popolare.

Il vino è ancora oggi una voce importante dell'economia del territorio romano e, come ai tempi di Virgilio, Bacco continua a prediligere i colli, cosicché soprattutto l'*hinterland* romano appare inequivocabilmente vocato all'antica coltura.

## Articolo 10

### Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma

Via Appia Nuova 218 – 00179 Roma

Telefono 06/52082699 - Fax 06/52082494;

E-mail [lcm.amministrazione@rm.camcom.it](mailto:lcm.amministrazione@rm.camcom.it)

La C.C.I.A.A. di Roma è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la

verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all'articolo 25, par 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010. (Allegato 2).